

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

E

FEDERAZIONE ITALIANA PARCHI E RISERVE NATURALI

*“Per promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità  
ai fini della messa alla prova”*

- PREMESSO che le Regole riguardanti gli standard minimi per le misure non detentive (le Regole di Tokio) del 14.12.1990, che alla regola 1.2 promuove il coinvolgimento della comunità nella gestione ed esecuzione delle sanzioni non detentive e in particolare nell'azione di sostegno dell'autore di reato;
- PREMESSO che la Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa agli Stati Membri sulle Regole in materia di *probation*, tutt'ora in vigore, che alla Parte III "*Responsabilità e rapporti con altri organismi*", art. 37 auspica che i servizi di *probation* cooperino con altri organi del sistema giudiziario, con i servizi di sostegno e con la società civile per svolgere efficacemente la loro missione ed adempiere ai loro obblighi;
- PREMESSO che la legge 28 aprile 2014, n. 67 che ha innovato l'ordinamento penale introducendo l'art. 168 *bis* del codice penale in base al quale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, tenuto conto del programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna;
- CONSIDERATO che la concessione della messa alla prova è subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, che consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;
- CONSIDERATO che, nell'ambito di un progetto individualizzato di reinserimento sociale e con una partecipazione responsabile da parte dell'imputato, lo svolgimento di concrete attività non retribuite a beneficio della collettività, non solo rappresenta la riparazione del danno procurato alla società, ma soprattutto aiuta lo stesso imputato a rielaborare in senso critico la propria condotta deviante e ad acquisire consapevolezza del valore sociale della stessa azione restitutiva;
- CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 8 giugno 2015, n. 88, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con il Ministero della Giustizia o, su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nell'ambito e a favore delle strutture esistenti in seno alle amministrazioni, agli enti o alle organizzazioni indicati nell'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 8 giugno 2015, n. 88 nelle convenzioni sono specificate le mansioni cui i soggetti che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti. Nella fattispecie, tali mansioni riguardano quelle di cui alle lettere a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcolodipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; c. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto;

CONSIDERATO che la legge di bilancio 2017, che, al comma 86 dell'art. 1, modifica il comma 312 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) ed estende l'operatività del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche per i soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità in quanto imputati con sospensione del procedimento per messa alla prova (art. 168 bis c.p.) e che il Fondo è reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124;

CONSIDERATO che la Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali (nel seguito indicata come Federparchi) è l'organizzazione rappresentativa delle Aree Naturali Protette italiane;

CONSIDERATO che Federparchi, fondata nel 1989, associa oltre 200 organismi di gestione di parchi nazionali, regionali, aree marine protette e riserve naturali regionali e statali ed è articolata in coordinamenti regionali;

CONSIDERATO che Federparchi è un'associazione senza fini di lucro e opera per promuovere la creazione dei sistemi regionali, del sistema nazionale e di quello europeo delle aree protette, ivi comprese quelle della Rete Natura 2000, in specifico accordo con gli indirizzi di *Europarc Federation*, in sintonia

e d'intesa con le Istituzioni pubbliche internazionali, nazionali, regionali e locali, con le associazioni e con gli organismi che agiscono nel campo della tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale e della promozione dello sviluppo sostenibile, in particolare con le reti internazionali Unesco, I.U.C.N. e C.B.D.;

CONSIDERATO che Federparchi favorisce la conservazione e la corretta valorizzazione dell'ambiente naturale, nonché dei valori storici, culturali e sociali e opera, su questi temi, per sensibilizzare le collettività e influenzare le politiche e i programmi delle istituzioni, comprese quelle dell'Unione Europea e internazionale;

CONSIDERATA l'importanza di individuare azioni specifiche idonee a favorire lo svolgimento di attività non retribuite in favore della collettività per la messa alla prova dell'imputato presso i coordinamenti regionali di Federparchi, i parchi nazionali, regionali, le aree marine protette e le riserve naturali regionali e statali, ovvero gli enti associati o aderenti a Federparchi.

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

Il Ministero della giustizia, per il tramite del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e delle sue articolazioni territoriali e FEDERPARCHI convengono quanto segue.

### **Art. 1 - DEFINIZIONE**

Per lavoro di pubblica utilità (di seguito LPU), da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell'art. 168-bis c.p., deve intendersi una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

### **Art. 2 – FINALITÀ**

Con il presente accordo le parti si impegnano a promuovere la stipula di convenzioni per lo svolgimento del LPU e dichiarano di condividere la finalità di assicurare la dovuta corrispondenza tra le competenze professionali e le attitudini lavorative dell'imputato con lo svolgimento del LPU richiesto e secondo modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato.

A tal fine, gli uffici di esecuzione penale esterna (di seguito UEPE), come previsto dal comma 3 dell'art. 2 del D.M. 88/2015, favoriscono i contatti tra i Coordinamenti regionali di Federparchi, nonché i parchi nazionali, regionali, le aree marine protette e le riserve naturali regionali e statali e i tribunali ordinari territorialmente competenti.

Il LPU potrà concretamente svolgersi presso i Coordinamenti regionali di Federparchi, nonché i parchi nazionali, regionali, le aree marine protette e le riserve naturali regionali e statali. Nella convenzione locale, sarà riportato, l'indirizzo della sede legale, il nominativo e i contatti del responsabile della stessa, nonché il numero di posti disponibili.

I Coordinamenti regionali di Federparchi, nonché i parchi nazionali, regionali, le aree marine protette e le riserve naturali regionali e statali dovranno assicurare standard organizzativi idonei alla presa in carico di imputati per lo svolgimento del LPU e, in particolare, si dovranno impegnare a garantire l'assegnazione a ciascun imputato di un referente interno che dovrà seguire il corretto svolgimento delle attività lavorative non retribuite, oltre a costituire un riferimento sia per gli UEPE che per i tribunali.

Il Coordinamento regionale di Federparchi, il parco nazionale, regionale, l'area marina protetta e la riserva naturale regionale e statale, presso la quale si svolgerà il LPU, prima di rilasciare la dichiarazione di disponibilità, potrà valutare la rispondenza del richiedente alle proprie specifiche esigenze.

Con il presente protocollo, ci si propone, inoltre, di favorire la stipula fra gli UEPE e i Coordinamenti regionali di Federparchi, i parchi nazionali, regionali, le aree marine protette e le riserve naturali regionali e statali, di accordi locali tesi ad assicurare all'imputato e, più in generale al soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi di educazione ambientale tesi a unire la cultura della legalità al rispetto dell'ambiente e a promuovere la cultura ecologica.

Il presente accordo si propone, pertanto, di favorire nell'imputato l'accettazione della funzione riparativa della misura, mediante specifiche attività non retribuite di risarcimento del *vulnus* che l'illecito ha provocato alla collettività ed, inoltre:

- lo sviluppo del senso di cittadinanza, di giustizia e il rispetto delle leggi;
- la promozione della cultura della legalità, come forma di prevenzione della recidiva e di garanzia della sicurezza sociale;
- l'accettazione delle sanzioni in un'ottica di assunzione di responsabilità e desiderio di riparazione;
- la promozione di comportamenti orientati ad una responsabile partecipazione alla vita sociale;
- l'accesso dell'imputato e, più in generale del soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, a programmi di educazione ambientale tesi a unire la cultura della legalità al rispetto dell'ambiente e a promuovere la cultura ecologica.

I soggetti che saranno ammessi allo svolgimento del LPU presteranno le seguenti attività, rientranti nei settori di impiego indicati dal DM n. 88/2015, art. 2, comma 4, di cui alle lettere

a. prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di persone alcol dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri; b. prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali; c. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riguardo alle aree protette, incluse le attività connesse al randagismo degli animali; d. prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche; e. prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di cura, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia; f. prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle comprese all'art. 2, comma 4, lettere a), b), c), d), e), ed f) del DM n. 88/2015, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'UEPE, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e della sede del Coordinamento regionale di Federparchi, del parco nazionale, regionale, dell'area marina protetta e della riserva naturale regionale e statale, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa non retribuita, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto ai Coordinamenti regionali di FEDERPARCHI, ai parchi nazionali, regionali, alle aree marine protette e alle riserve naturali regionali e statali di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nel presente protocollo, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del LPU degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

### Art. 3 - COMPETENZE E AZIONI

Federparchi si impegna a sollecitare i propri Coordinamenti regionali, i parchi nazionali, regionali, le aree marine protette e le riserve naturali regionali e statali affinché:

1. individuino il numero massimo di imputati che possono essere inseriti contemporaneamente nei servizi e nelle strutture facenti capo a Federparchi, ai parchi nazionali, regionali, alle aree marine protette e alle riserve naturali regionali e statali;
2. specificino le tipologie di attività da far svolgere in concreto agli imputati presso i servizi e le strutture di Federparchi, i parchi nazionali, regionali, le aree marine protette e le riserve naturali regionali e statali;
3. indichino un referente cui l'UEPE possa rivolgersi per acquisire informazioni sull'andamento del LPU;
4. assicurino all'imputato e, più in generale al soggetto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi di educazione ambientale tesi a unire la cultura della legalità al rispetto dell'ambiente e a promuovere la cultura ecologica.

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, tramite i propri uffici territoriali (UEPE), si impegna a:

1. fornire ai Coordinamenti regionali di Federparchi, ai parchi nazionali, regionali, alle aree marine protette e alle riserve naturali regionali e statali, tutti i chiarimenti e le delucidazioni necessarie alla piena comprensione delle finalità dell'istituto della messa alla prova per gli adulti ed, in particolare, dello svolgimento del LPU che gli imputati sono chiamati a svolgere;
2. favorire i contatti tra i Coordinamenti regionali di Federparchi, i parchi nazionali, regionali, le aree marine protette e le riserve naturali regionali e statali ed i tribunali ordinari insistenti sul territorio di competenza dell'ufficio;
3. supportare i Coordinamenti regionali di Federparchi, i parchi nazionali, regionali, le aree marine protette e le riserve naturali regionali e statali, al fine di pervenire alla stipula della convenzione, secondo lo schema di cui alla delega conferita in data 9 settembre 2015 dal Guardasigilli ai Presidenti dei tribunali ordinari, fornendo tutte le informazioni eventualmente necessarie.

L'UEPE e Federparchi definiscono di concerto le modalità di collaborazione e di comunicazione più funzionali ad assicurare l'efficace attuazione della convenzione.

4. favorire la stipula di accordi locali con i coordinamenti regionali di Federparchi, i parchi nazionali, regionali, le aree marine protette e le riserve naturali regionali e statali, per assicurare all'imputato e, più in generale, al soggetto adulto sottoposto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'accesso a programmi di educazione ambientale tesi a unire la cultura della legalità al rispetto dell'ambiente e a promuovere la cultura ecologica.

#### Art. 4 - ONERI ECONOMICI

È obbligatoria ed è a carico di Federparchi l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei soggetti avviati al LPU, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi.

I Coordinamenti regionali di Federparchi, i parchi nazionali, regionali, le aree marine protette e le riserve naturali regionali e statali potranno beneficiare, per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, del Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previsto all'art. 1, comma 86 della legge di bilancio 2017 e reso stabile, a decorrere dal 2020, dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124.

#### Art. 5 – CABINA DI REGIA

Per l'implementazione e la realizzazione degli obiettivi del presente Protocollo, è costituita una Cabina di Regia a livello nazionale composta da rappresentanti individuati da ciascuna delle parti.

La partecipazione alla Cabina di Regia è a titolo gratuito e senza alcun onere.

#### Art. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente protocollo è esecutivo dopo la avvenuta sottoscrizione delle parti.

Esso ha durata annuale dalla data della sottoscrizione e sarà considerato tacitamente rinnovato, salvo comunicazione scritta di disdetta da una delle parti entro due mesi dalla scadenza.

Il protocollo verrà automaticamente integrato da eventuali norme di legge o disposizioni di carattere generale che dovessero entrare in vigore in epoca successiva alla stipula dello stesso.

Qualora uno dei contraenti non osservi gli impegni assunti, l'altra parte si riserva la facoltà di recedere dal presente protocollo, previo preavviso di un mese.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li

*Ministero della Giustizia*

*La Ministra*

Marta Cartabia

-----

*Federparchi*

*Il Presidente*

Giampiero Sammuri

-----